

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE ENTE MORALE DEL TERZO SETTORE
"ASILO G.B. GIUSTINIAN - VENEZIA"

ART. 1

(Storia e Sede)

L'Ente del Terzo Settore "ASILO G.B. GIUSTINIAN-VENEZIA" (di seguito denominato "ASILO") con sede legale ed operativa in Venezia, S. Croce n. 326/A è stato fondato nel 1876 ed eretto in Ente Morale con Decreto del 25.05.1879. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 Settembre 1994, n. 2369 ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi della L.R. 25/06/1993, n. 24.

L'Ente trae la sua origine da una associazione di privati benefattori che, sotto l'impulso e la donazione della moglie del N.H. G.B.GIUSTINIAN, Contessa Elisabetta MICHIEL, agiva e tuttora agisce allo scopo di favorire le madri in difficoltà o comunque obbligate a lavorare fuori casa, di assistere i bambini e di dare ospitalità alle giovani.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione alle autorità competenti.

ART. 2

(Statuto e sua interpretazione)

L'Asilo è disciplinato dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legislazione regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Allo statuto si applicano le regole di interpretazione dei contratti nonché i criteri di cui all'art. 12 delle preleggi del codice civile.

ART. 3

(Scopi)

1 - L'Asilo G.B.GIUSTINIAN è un Ente Morale del Terzo settore che svolge in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civili, solidaristiche, di utilità sociale, tutte con modalità non commerciali.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi avvalendosi anche delle prestazioni di volontari sono individuate all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/17:

- alla lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi della legge 328/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 104/1992 e legge 112/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- alla lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- alla lettera g) formazione universitaria e post-universitaria;
- alla lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- alla lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 166/2016, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano nei seguenti interventi:

- 1 - accogliere e custodire i bambini fino a 6 anni compiuti di età, dando loro una educazione e una istruzione civile, morale, fisica ed intellettuale conforme alla loro età;
- 2 - fornire alle giovani studentesse e alle giovani in difficoltà un luogo ospitale al fine di fruire dei servizi di assistenza, di ospitalità e culturali;
- 3 - svolgere attività di utilità sociale e umanitaria fornendo servizi alla collettività tramite l'utilizzo del proprio patrimonio mobile e immobile ed espletata in via subordinata rispetto agli scopi principali e comunque nei limiti consentiti dalle risorse patrimoniali.

L'Asilo può esercitare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Asilo può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'Asilo può promuovere convenzioni con Enti pubblici e privati, deliberate dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Asilo, quale suo legale rappresentante.

ART. 4

(Modalità di ammissione)

- 1 - L'attività dell'Asilo Nido è accreditata e autorizzata; l'attività della Scuola dell'Infanzia è riconosciuta paritaria rispetto a quella statale; l'attività a favore delle giovani è riconosciuta dall'Ente pubblico competente.
- 2 - L'Asilo adempie:
 - alla regolare iscrizione dei bambini e delle giovani studentesse, nonché delle giovani in difficoltà;
 - alla somministrazione del necessario nutrimento ai bambini direttamente o indirettamente;
 - alla garanzia della non discriminazione degli alunni;
 - all'obbligo di accoglienza di alunni portatori di handicap;
 - all'applicazione del contratto collettivo di lavoro al per-

sonale dipendente;

- all'adeguamento funzionale delle strutture dell'Asilo agli standard previsti dalla normativa statale, regionale e locale del settore.

3 - Con eventuale regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione si provvederà all'applicazione concreta delle suddette disposizioni.

ART. 5

(Risorse economiche)

1- Le risorse economiche dell'Asilo sono costituite da:

- a) quota annuale associativa dei Soci;
- b) rette degli utenti per i servizi offerti, nei limiti e modalità previsti dall'art.11;
- c) contributi dello Stato e degli Enti Pubblici, che integrano le rette e le tariffe praticate nei confronti dell'utenza;
- d) oblazioni e contributi di privati e benefattori;
- e) rendite patrimoniali dell'Asilo;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) rimborsi da convenzioni;
- h) ogni altra entrata consentita ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2 - All'Asilo è posto il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Asilo stesso, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ovvero siano effettuate a favore di Enti che per legge o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgano la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente. Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono reinvestiti obbligatoriamente ed esclusivamente per lo sviluppo delle attività dei servizi scolastici e delle giovani studentesse.

ART. 6

(Bilancio)

1 - I documenti di bilancio sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il Conto Consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso e viene redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

2 - I Bilanci sono pubblici e sono consultabili nel sito internet dell'Asilo.

ART. 7

(Bilancio Sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Asilo redige il bilancio sociale e pone in essere gli adempimenti necessari.

ART. 8

(Soci)

1 - E' socio chi è in regola con il pagamento della quota annuale e risulta iscritto nel libro dei soci.

2 - Le adesioni devono essere formulate per iscritto e approvate dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri, che decide di accettarle o meno, a suo giudizio insindacabile. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea alla prima riunione.

3 - Possono aderire, oltre alle persone fisiche, anche le persone giuridiche, il cui rappresentante legale partecipa con pieno diritto all'Assemblea dei soci.

4 - La quota annuale associativa verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione. I soci possono recedere solo per iscritto presentando disdetta entro il 30 settembre dell'anno precedente, altrimenti si ritengono regolarmente iscritti e sono tenuti al pagamento della relativa quota per l'anno successivo.

ART. 9

(Diritti e doveri dei soci)

1 - I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Asilo;
- essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata per conto dell'Asilo;
- votare in assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione del bilancio d'esercizio;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.17;
- denunciare i fatti che si ritengono censurabili ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 117/17 e successive modifiche ed integrazioni.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I soci dell'Asilo hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare nei termini la quota sociale secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile, né rimborsabile.

2 - Il Consiglio di amministrazione può escludere un socio che

contravvenga ai doveri stabiliti dallo Statuto dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Il socio può ricorrere contro l'esclusione all'Assemblea dei soci che decide a maggioranza.

ART. 10

(Organi sociali)

Gli organi dell'Ente sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Assemblea dei soci;
- il Segretario;
- l'Organo di controllo e di revisione legale dei conti nominati nei casi e nei modi previsti rispettivamente dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 11

(Consiglio di Amministrazione)

- 1 - L'Asilo è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei soci tra i soci stessi.
- 2 - L'amministrazione dell'Asilo compete al Consiglio di Amministrazione che rimane in carica quattro anni. Ciascun componente può essere rieletto.
- 3 - Il Consiglio di Amministrazione:
 - nomina nel suo seno il Presidente;
 - dirige l'Asilo in tutto ciò che concerne gli interessi amministrativi, economici, sanitari, morali e disciplinari;
 - assume, sospende, licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. di categoria e dal regolamento organico del personale;
 - delibera le convenzioni con Enti pubblici e privati;
 - delibera su contratti di locazione, fornitura e somministrazione;
 - delibera l'importo delle rette di frequenza facendo in modo che queste siano di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio e comunque senza mai superarlo, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso costo e avuto riguardo alle norme di legge e regolamentari riguardanti la materia;
 - predispone i bilanci, compreso il bilancio sociale se previsto;
 - delibera sul modo di impiegare ed erogare i fondi dell'Asilo;
 - approva il regolamento organizzativo e del personale dipendente e autonomo;
 - nomina il Tesoriere o Cassiere che di norma è un istituto bancario;
 - nomina il Segretario;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS.
- 4 - Le funzioni di Presidente e Consigliere sono gratuite; ad

essi sono rimborsate soltanto le spese, se dovute, sostenute nell'interesse dell'Asilo.

5 - Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, su invito del Presidente e a titolo consultivo senza diritto di voto, anche persone estranee ad esso, in relazione alle tematiche poste all'ordine del giorno.

6 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno e, ove occorra, straordinariamente su invito del Presidente, il quale lo deve convocare su domanda di almeno due consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con l'intervento della metà più uno dei consiglieri e a maggioranza assoluta dei componenti intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7 - I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono stesi dal Segretario e sono firmati dallo stesso Segretario e dal Presidente.

8 - I componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono per tre volte consecutive alle sedute decadono dalla carica. La decadenza e l'accettazione delle dimissioni è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che ne informa l'Assemblea dei Soci, la quale provvede alla sostituzione. I nuovi eletti restano in carica con pieni poteri fino alla scadenza dei componenti sostituiti.

9 - Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale; pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12

(Presidente)

1 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Asilo nei confronti dei terzi, delle autorità e in giudizio e fuori di giudizio, cura l'osservanza delle leggi statali e regionali, dello Statuto e dei Regolamenti.

In caso di necessità ed urgenza, assume qualunque provvedimento di competenza del Consiglio di Amministrazione, con esclusione di quelli della sua elezione e revoca, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima seduta utile successiva all'adozione del provvedimento.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio compreso il Presidente.

2 - In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono disimpegnate dal Consigliere più anziano di età.

3 - I pagamenti dell'Ente possono essere effettuati tramite

mandati o tramite home banking o per cassa dal Presidente o dal Segretario su delega del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13

(Segretario)

1 - Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario, il cui rapporto può essere o di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 2222 del c.c. o di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 del c.c. I diritti e doveri del Segretario e del personale sono stabiliti dal regolamento del personale.

2 - Il Segretario:

- provvede all'andamento della gestione amministrativa;
- sovrintende a tutti i servizi generali e amministrativi;
- dipende dal Presidente, di cui fa eseguire le disposizioni;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci;
- istruisce tutti gli affari da trattarsi dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei soci;
- assiste alle sedute, fungendo da Segretario preparandone i lavori e riferisce sugli argomenti che gli sono stati affidati.

ART. 14

(Responsabilità)

1 - Il Segretario partecipa con gli amministratori alle responsabilità degli atti adottati nei soli riguardi della loro regolarità e conformità alla legge e a questo Statuto.

2 - I soci non sono personalmente responsabili di fronte a terzi degli impegni assunti dall'Asilo i quali sono garantiti unicamente dal patrimonio di quest'ultimo.

ART. 15

(Assemblea dei Soci)

1 - I soci in regola con la quota annuale associativa e iscritti regolarmente nel registro generale dei soci fanno parte dell'Assemblea dei Soci - che è l'organo sovrano - la quale nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e gli altri Consiglieri in caso di dimissioni o revoca, nonché nomina i revisori legali dei conti e l'organo di controllo ove previsti.

2 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. Qualora non si ottenga nella prima convocazione il numero legale, si farà luogo a una seconda convocazione che può tenersi anche nello stesso giorno e in questa si delibererà validamente qualunque sia il numero degli intervenuti. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta; sono ammesse solo due deleghe per ciascun socio.

3 - Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

4 - Per modificare lo Statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, anche per delega.

5 - L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, la data della riunione, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci e o mediante avviso nella sede dell'Asilo. Tale comunicazione può avvenire anche a mezzo e.mail, fax e pec.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente l'Assemblea dei soci può essere presieduta dal Consigliere anziano o da un socio eletto tra i presenti alla adunanza.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta la richiesta motivata da almeno un decimo dei soci, oppure da tre componenti il Consiglio di Amministrazione.

6 - L'Assemblea dei soci:

- approva i bilanci, compreso il bilancio sociale se previsto;
- adotta gli indirizzi di carattere generale dell'Associazione;
- esamina gli atti di straordinaria amministrazione, fornendo le conseguenti direttive al Consiglio di Amministrazione;
- esamina le pratiche inviate dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.117/17 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

7 - I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e quelli dell'Assemblea dei soci sono conservati nella sede legale dell'Asilo.

ART. 16

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio deciso dall'Assemblea dei Soci occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, anche per delega. L'Asilo ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, dopo la liquidazione, ad altri enti od associazioni non commerciali e senza fine di lucro secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs. 117/17 aventi finalità statutarie analoghe, salvo diverse indicazioni e destinazione imposte dalle normative legislative statali e regionali vigenti.

ART. 17

(Libri sociali)

L'Asilo ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi sociali previsti.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Asilo, entro 20 giorni dalla data della richiesta.

ART. 18

(Disposizioni finali)

1 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamentari statali e regionali, inerenti le persone giuridiche di diritto privato alle quali è stata riconosciuta la relativa personalità giuridica.

2 - Il presente statuto sostituisce il precedente approvato con DPGR n. 97 del 30 giugno 2017.

ART. 19

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art.104 del D.Lgs. 117/17 in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo x del del D.Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Venezia, lì 20 giugno 2019

F.to Maurizio MOLINA

F.to Carlo CANDIANI - Notaio (L.S.)